

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6068

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLICANÒ, DEL PENNINO, GORGONI, ERMELLI CUPELLI,
BOGI, CASTAGNETTI GUGLIELMO, DUTTO, GRILLO SALVA-
TORE, MARTINO, MEDRI, RAVAGLIA, SANTORO**

Presentata il 6 novembre 1991

**Disciplina delle banche dati personali ad elaborazione
informatica e tutela degli individui in termini di riserva-
tezza e diritto di informazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La regolamentazione con legge dello Stato del diritto alla riservatezza e dell'uso dei dati informatici relativi alla persona è ormai necessaria, non solo al fine di adeguare i contenuti normativi ai recenti sviluppi tecnologici nel campo dell'elaborazione dati, bensì, soprattutto, per recepire una serie di precetti normativi stabiliti a livello di legislazione internazionale. Al proposito si deve ricordare che nell'ambito comunitario esistono solo due Paesi, l'Italia e la Grecia, che ancora non hanno varato una legge sulla tutela dei dati personali; la Spagna e il Portogallo dispongono addirittura di norme costituzionali che sanciscono e garantiscono i diritti in-

formatici del cittadino; tutti gli altri Stati, infine, hanno emanato una specifica legge sulla *privacy*.

Per giunta, già nel gennaio del 1981 gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmarono una Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatizzata dei dati a carattere personale. Tale Convenzione impegnava tra l'altro — all'articolo 4 — ciascuno degli Stati firmatari ad adottare celermente, nel proprio diritto interno, le misure necessarie per dare effetto ai principi fondamentali per la protezione dei dati informatici.

Il Parlamento italiano ratificò tale Convenzione con grande ritardo, vale a

dire, con la legge 21 febbraio 1989, n. 98. L'approvazione di questa legge, tuttavia, non ha sanato l'inadempienza dell'Italia nei confronti della Convenzione e, anzi, è stata oggetto di commenti sfavorevoli nell'ambito internazionale. Infatti, la ratifica presuppone l'emanazione di una normativa interna conforme ai principi contenuti nella Convenzione; la ratifica, dunque, non potrebbe essere effettuata prima dell'emanazione della relativa normativa e, se effettuata in mancanza di essa, è del tutto inutile. L'Italia ha invece operato nel senso opposto: la ratifica ha preceduto la regolamentazione interna e, pertanto, rimane inoperante fino alla emanazione di tale regolamentazione.

È quindi evidente che la legge di ratifica non ha eliminato la necessità di una disciplina delle banche dati in Italia, ma anzi l'ha resa più urgente. Tale carattere di urgenza è stato sottolineato anche dalle stesse associazioni imprenditoriali. Infatti, una mancata esecuzione della Convenzione pone le imprese italiane nella impossibilità di avvalersi dell'accordo internazionale nell'attività di trasmissione e di ricezione dei dati attraverso le frontiere; impossibilità questa che risulterà particolarmente sfavorevole alla data dell'entrata in vigore dell'Atto unico di integrazione europea, previsto alla fine del 1992.

Al riguardo va osservato che, con raccomandazione della Commissione CEE, è stato previsto che, se entro un lasso di tempo ragionevole, la firma e la ratifica della Convenzione da parte degli Stati membri non avessero avuto luogo, la stessa Commissione si sarebbe riservata di proporre al Consiglio l'adozione di un atto giuridico basato sul trattato CEE.

In base a tale previsione, il 24 settembre 1990 è stata formulata una proposta di direttiva del Consiglio concernente la protezione delle persone relativamente al trattamento dei dati personali.

La direttiva ha per oggetto la predisposizione di una protezione di equivalente livello in tutti gli Stati membri della Comunità al fine di eliminare gli ostacoli agli scambi di dati necessari al

funzionamento del mercato interno. Tale proposta di direttiva deve tuttavia essere integrata da una serie di misure complementari e migliorata al fine di una precisa salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini alla luce del sempre più frequente ricorso all'uso di dati personali nelle varie sfere delle attività sociali ed economiche.

Va inoltre ricordato che con decreto 4 febbraio 1988, il Ministro di grazia e giustizia istituì un gruppo di studio (presieduto dal professor Giuseppe Mirabelli) con l'incarico di redigere un disegno di legge concernente la disciplina delle banche dati personali ad elaborazione informatica. Parte del lavoro svolto dalla commissione ministeriale è stato recepito nella presente proposta di legge.

Il compito di una legge nazionale sulla riservatezza è rappresentato non già dall'obiettivo di limitare la circolazione dei dati personali, bensì dal fine di renderne trasparente la circolazione e di evitare la violazione dei diritti dei cittadini, impedendo ogni tipo di abuso. Le sue norme devono quindi bilanciare e armonizzare la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, che non possono essere conculcati, con le esigenze di un'economia informatizzata e sovranazionale.

Nonostante le argomentazioni fin qui svolte, non mancano prese di posizione che dichiarano non necessaria una legge sulla riservatezza dei dati individuali.

A favore di questa forma di *deregulation* si possono addurre due argomenti: il primo economico e il secondo politico.

La legge sulla riservatezza impone un onere alle imprese e agli enti che gestiscono banche dati personali. Secondo alcuni, quest'onere può essere ritenuto eccessivo rispetto al valore del bene da tutelare. In risposta a tale obiezione si può senz'altro affermare che il costo della riservatezza può essere sopportato, se l'ente o l'impresa ha una gestione tecnicamente corretta del proprio centro di calcolo e se la riservatezza si propone l'obiettivo di tutelare i diritti inviolabili dell'individuo senza invece voler punire la libera circolazione delle informazioni.

D'altronde, la riprova che le leggi sulla protezione dei dati non impongono oneri eccessivi alle imprese è data dal fatto che queste misure di sicurezza sono, in generale, già adottate dalle grandi aziende per tutelare i propri dati anche non personali, ma di ricerca, di contabilità, di *marketing*, eccetera. Sono adottate, si noti, indipendentemente dall'esistenza di una legge sulla protezione dei dati personali. Non si può dire lo stesso, invece, per le piccole e medie imprese. Dato lo sviluppo dell'informatica in questi ultimi anni, è necessario che queste regole vengano fissate in termini generali, in modo che la tutela dei dati del singolo individuo non dipenda più dalla buona volontà della singola impresa. Il diritto alla riservatezza è un diritto fondamentale e deve quindi essere garantito per tutti in egual misura. Si tratta di non imporre vincoli superflui rispetto agli obiettivi.

Dal punto di vista politico alcuni si domandano se le esigenze di controllo democratico non impongano se mai il contrario della riservatezza, cioè la pubblicità, almeno in specifici campi. Una estensione della riservatezza potrebbe essere ritenuta da alcuni incompatibile con le esigenze di una società democratica. Questa obiezione non sembra accettabile, poiché la trasparenza della gestione pubblica ed il controllo su di essa devono essere regolate da norme e da competenze precise.

Un ordinamento giuridico privo di norme che regolino l'accesso ai dati personali può reggere una società in cui le libertà individuali sono attenuate. La legge sulla riservatezza, che non deve limitare la circolazione delle informazioni, ma deve vietarne l'uso distorto, stabilisce quali sono gli abusi e li punisce. Essa, da un lato, vieta la diffusione non autorizzata dei dati personali, ma, dall'altro, obbliga il detentore a renderli manifesti a chi ha il diritto di conoscerli. In Italia, oggi, non esiste questo diritto, né quel dovere.

La proposta di legge consta di 24 articoli. L'articolo 1 definisce innanzitutto alcune nozioni fondamentali per l'interpre-

tazione della legge come quelle di « banca dati personali »; « elaborazione informatica »; « dato personale » (distinto in « libero », « sensibile » e « inibito »), « titolare della banca dati personali » e « responsabile » della banca dati stessa. Viene altresì specificato cosa si intende per « comunicazione e diffusione » dei dati personali. La scelta di definire preliminarmente gli istituti disciplinati dal provvedimento è giustificata dal fatto che la presente proposta di legge interviene su materie nuove, non regolate per il passato e in cui non vi è una terminologia universalmente accettata. In particolare assumono notevole importanza le prime tre definizioni, che, benché distinte, delimitano l'oggetto della proposta di legge, la quale riguarda sempre ed esclusivamente le banche dati personali ad elaborazione informatica. Sono pertanto escluse dalla disciplina sia le raccolte non automatizzate di dati personali sia le raccolte di dati non personali.

I principi intorno ai quali si sviluppa l'intero provvedimento sono quelli contenuti agli articoli 2 e 3 che disciplinano rispettivamente: la libertà e la tutela della raccolta dei dati, nonché il corretto utilizzo di una banca dati personali.

Queste norme sono ispirate non già al principio di vietare tutte le raccolte di dati non espressamente e specificamente autorizzate, ma, al contrario, a quello di riconoscere la libertà di raccolta dei dati personali e sottoporre tale libertà ad una serie di limiti e di oneri, primo tra tutti quello della notificazione della banca dati (articolo 4) ad un organo di controllo specifico.

Regola fondamentale è altresì quella relativa al riconoscimento ed alla tutela della libertà informatica (articoli 10 e 11): che consiste, appunto, nel diritto del cittadino di autotutelare la propria identità informatica e quindi nel diritto di controllare i dati personali inseriti nella scheda di un programma elettronico. Si vuole così acquisire una nozione di libertà informatica uniformandosi a quanto oggi largamente sostenuto in dottrina e codificato in alcune legislazioni straniere:

non più « libertà di non essere assoggettati al potere informatico altrui » bensì « libertà di adoperare senza vincoli ingiustificati i mezzi informatici per le proprie personali esigenze ». Ciò vuol dire che la costituzione di una banca dati è perfettamente libera qualora sia destinata all'uso personale e rientri nell'ambito della propria attività professionale e imprenditoriale.

Valore centrale assumono gli articoli 7, 8 e 9 relativi all'istituzione e al funzionamento di una autorità garante che sovrintenda l'attuazione e la disciplina di questa normativa. Il Garante per l'informazione informatizzata deve essere un organo di controllo del tutto indipendente dal Governo e dalla pubblica amministrazione, ispirato alla figura del Garante dell'editoria, o, ancora, a quella più recente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con la legge *antitrust*. Entrambi, infatti, sono organi monocratici, nominati dai Presidenti delle due Camere e dotati di autonomia amministrativa e contabile.

La figura del Garante svolge una funzione di promovimento e di garanzia della libertà informatica: infatti, esso tende, più che a controllare le banche dati, a promuoverne l'attività nella giusta direzione; più che a sanzionare i comportamenti illeciti, a denunciarli alle autorità competenti.

Altro tema regolamentato agli articoli 12, 13 e 14 è quello relativo alla comunicazione e diffusione dei dati personali. Precisi limiti vengono posti alla trasmissione e diffusione dei dati cosiddetti « sensibili », ovvero a quei dati protetti nella riservatezza dalla legge nazionale, quali: dati personali concernenti l'origine razziale, la fede religiosa, le opinioni politiche, l'appartenenza a partiti politici o sindacati, nonché una serie specifica di

dati a carattere sanitario, riguardanti le anomalie fisiche e psichiche, la dipendenza da sostanze stupefacenti e i comportamenti sessuali.

Considerando che i dati elettronici possono essere diffusi non soltanto all'interno di un determinato Stato, ma anche all'estero, si ritiene necessario regolamentare la trasmissione dei dati oltre frontiera (articolo 17). Il passaggio di frontiera dei dati dà luogo al sorgere di problemi, alcuni di natura giuridica, altri di natura più chiaramente politica. I problemi giuridici nascono soprattutto dal fatto che la trasmissione dei dati oltre frontiera potrebbe comportare la violazione delle normative nazionali in tema di riservatezza. Alcuni dati personali, che non potrebbero essere diffusi in base alla normativa sulla riservatezza di un determinato Paese, potrebbero infatti circolare all'estero o addirittura essere ritrasmessi al Paese d'origine.

Per ovviare a questi inconvenienti, è prevista una specifica norma (articolo 17, comma 2) che demanda all'autorità garante il compito di regolare la trasmissione di dati oltre frontiera.

È evidente che un corpo legislativo organico come quello testé delineato deve necessariamente presupporre l'esistenza di alcune norme sanzionatorie prefiguranti diverse fattispecie di reati quali la omessa o incompleta notificazione (articolo 18), la comunicazione o la diffusione illecita di dati (articolo 19), nonché l'omessa custodia degli stessi (articolo 20).

All'articolo 22 viene stabilito che le disposizioni della presente proposta di legge non si applicano al centro elaborazione dati della Polizia di Stato e dei Servizi di informazione e di sicurezza.

L'articolo 24, infine, detta norme relative alla copertura finanziaria del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « banca dati personali », qualsiasi raccolta sistemica di dati personali;

b) per « elaborazione informatica », ogni operazione compiuta con mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la registrazione, la modificazione, il trattamento logico, la comunicazione e la diffusione dei dati;

c) per « dato personale », ogni informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile. I dati personali possono essere distinti in:

1) « liberi »: dei quali ogni individuo può, lecitamente, venire a conoscenza, nel rispetto delle leggi nazionali;

2) « sensibili »: dati protetti nella riservatezza dalla legge nazionale, ovvero: dati personali concernenti l'origine razziale, la fede religiosa, le opinioni politiche, l'appartenenza a partiti politici o sindacati, le condizioni sanitarie, le anomalie fisiche e psichiche, la dipendenza da sostanze stupefacenti, alcoliche, intossicanti e i comportamenti sessuali;

3) « inibiti »: per i quali sia stata richiesta per iscritto la cancellazione o limiti d'uso ai titolari di banche dati personali;

d) per « titolare della banca dati personali »: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente od organismo che ha il potere di disporre della raccolta di dati personali;

e) per « responsabile di una banca dati personali »: la persona fisica che ri-

sponde del corretto reperimento di dati personali e della gestione della relativa banca dati;

f) per « comunicazione »: il trasferimento di dati personali ad una persona fisica, giuridica ed ente identificato;

g) per « diffusione »: ogni operazione che permetta di dare conoscenza dei dati elaborati a persone fisiche, giuridiche, ed enti indeterminati.

ART. 2.

(Libertà e tutela della raccolta di dati).

1. Chiunque ha il diritto di raccogliere dati, assoggettarli ad elaborazione informatica ed utilizzare i dati raccolti ed elaborati allo scopo di soddisfare interessi personali, nell'ambito della propria vita privata e della propria attività professionale ed imprenditoriale.

2. Il titolare della banca dati diretta all'utilizzazione prevista al comma 1 è tenuto ad adottare tutte le misure occorrenti perché i dati contenuti nella banca non vengano utilizzati per una finalità diversa da quella per la quale sono stati lecitamente raccolti.

ART. 3.

(Utilizzo di una banca dati personali).

1. Una banca dati personali può essere utilizzata per attività commerciali, nel rispetto dei limiti richiesti dai soggetti cui si riferiscono i dati « sensibili » o « inibiti » di cui ai numeri 2) e 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, inseriti nella banca stessa, previa notificazione all'autorità garante prevista all'articolo 7.

2. Il titolare di una banca dati personali ad elaborazione informatica che intenda diffondere o comunicare ad altri i dati, in qualsiasi forma, sia a fine di lucro che a titolo gratuito, è tenuto a darne notificazione al Garante anteriormente o.

al più tardi, contestualmente all'inizio della diffusione o comunicazione.

3. Il titolare di una banca dati contenente dati personali « sensibili » è tenuto a darne notificazione al Garante non oltre centottanta giorni dall'inizio dell'elaborazione informatica dei dati.

4. Ogni pubblica amministrazione o ente pubblico non economico che sia titolare di una banca di dati personali ad elaborazione informatica è tenuta a darne notificazione al Garante al più tardi alla data in cui la banca diviene operativa.

ART. 4.

(Contenuto della notificazione).

1. La notificazione deve contenere:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, la residenza o la sede del titolare della banca dati, nonché, ove occorra, del soggetto al quale sia affidata l'elaborazione dei dati per conto del titolare;

b) la natura dei dati e le categorie di persone alle quali si riferiscono;

c) lo scopo della banca dati;

d) l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati;

e) le misure tecniche ed organizzative adoperate per garantire la sicurezza nella custodia e nella elaborazione dei dati;

f) la connessione della banca dati ad altra banca, dentro e fuori del territorio nazionale;

g) il tempo previsto per la comunicazione o diffusione dei dati;

h) il nome della persona fisica che assume la responsabilità della banca dati ai fini della presente legge. In difetto di designazione è responsabile chi sottoscrive la notificazione;

i) la sottoscrizione del notificante, autenticata ai sensi di legge.

2. Al Garante va immediatamente comunicata ogni variazione relativa alle lettere da *a)* a *h)* del comma 1.

ART. 5.

(Requisiti dei dati).

1. I dati personali contenuti in una banca soggetta a notificazione ai sensi dell'articolo 3 devono essere:

a) pertinenti allo scopo della raccolta e non eccedenti in relazione a tale scopo;

b) esatti e organizzati in modo tale da permetterne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione.

ART. 6.

(Custodia e protezione dei dati).

1. I dati personali contenuti in una banca soggetta a notificazione devono essere custoditi in modo che siano impedita la perdita e la modificazione accidentali, nonché l'utilizzazione per scopo diverso da quello indicato nella notificazione.

2. Se per qualsiasi causa cessa l'utilizzazione della banca dati in conformità della notificazione, il titolare è tenuto a notificare al Garante o l'avvenuta distruzione dei dati o la loro cessione ad altro soggetto.

3. Le banche dati personali devono essere protette da adeguate misure tecniche ed organizzative al fine di evitare indebiti accessi alle stesse o interventi accidentali che possono provocare alterazioni, utilizzi, trasferimento o diffusione di dati non autorizzati da parte dei responsabili delle banche dati.

ART. 7.

(Garante per l'attuazione della legge).

1. Al fine di assicurare il controllo sull'attuazione della presente legge è istituito un organo di garanzia.

2. Il Garante è nominato, d'intesa tra il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, tra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a giudice costituzionale, ovvero: magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo venti anni di esercizio.

3. Il Garante dura in carica cinque anni e non può esercitare per la durata del mandato alcuna attività professionale né essere amministratore di enti pubblici e privati né ricoprire cariche elettive.

4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se professore universitario di ruolo, viene collocato in aspettativa, se magistrato in attività di servizio, viene collocato fuori ruolo.

5. Al Garante è assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

ART. 8.

(Compiti del Garante).

1. Il Garante ha il compito:

a) di formare e tenere il registro generale delle banche dati personali risultanti dalle notificazioni ricevute;

b) di controllare se la banca dati risponde alle disposizioni della presente legge e se viene utilizzata in conformità della notificazione e con l'osservanza delle disposizioni della presente legge;

c) di segnalare al responsabile le modificazioni opportune al fine di rendere la banca conforme alle disposizioni della presente legge;

d) di ricevere le segnalazioni degli interessati relative all'osservanza della presente legge, controllarne la fondatezza e indicare al responsabile le misure opportune;

e) di denunciare al pubblico ministero i fatti configurabili come reato perseguibile di ufficio, controllarne la fonda-

tezza e indicare al responsabile le misure opportune;

f) di emettere i provvedimenti previsti dalla presente legge;

g) di vigilare sulla distruzione della banca di cui è cessata l'utilizzazione;

h) di curare la diffusione nel pubblico della conoscenza della normativa contenuta nella presente legge, delle finalità della stessa e dell'attività svolta dal Garante medesimo;

i) di presentare al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge;

l) di segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti legislativi o regolamentari richiesti dall'evoluzione delle situazioni disciplinate dalla presente legge.

2. Nell'espletamento dei propri compiti il Garante potrà:

a) autorizzare la realizzazione di un servizio centralizzato per il reperimento delle richieste dei cittadini e loro smistamento informatizzato alle aziende associate a detto servizio;

b) richiedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle agevolazioni operative per le comunicazioni tra il servizio di cui alla lettera a) del comma 1, e i cittadini e tra il servizio stesso e i suoi associati.

ART. 9.

(Ufficio del Garante).

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio di segreteria composto da personale della pubblica amministrazione collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del Garante, dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello stato e iscritto in unico capitolo

nello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto a controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante e quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su parere conforme del Garante, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio.

4. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenza.

5. Il personale addetto all'ufficio ed i consulenti sono tenuti al segreto per quel che concerne il contenuto delle banche dati e le modalità di funzionamento di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 10.

(Libertà informatica).

1. Per libertà informatica si intende l'esercizio dei seguenti diritti del cittadino:

a) di accedere all'insieme di dati personali che lo riguardano;

b) di ottenere la cancellazione dei dati inseriti illegittimamente e dei dati eccedenti, nonché la cancellazione o la cessazione dell'utilizzazione dei dati di cui non è più giustificabile la conservazione;

c) di ottenere l'aggiornamento dei dati, la rettificazione dei dati inesatti e, ove vi abbia giustificato interesse, il completamento dei dati carenti;

d) di ottenere l'attestazione che l'aggiornamento o la rettificazione del completamento sono stati portati a conoscenza di coloro ai quali il dato è stato comunicato e tra i quali è stato diffuso.

2. Qualora l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 venga precluso o limitato l'interessato può adire il Garante:

a) per far dirimere la controversia;

b) per far controllare l'esecuzione tecnica in relazione all'intervento sul dato personale.

3. Il soggetto interessato può chiedere i dati sanitari che lo riguardano alla struttura che li detiene; questa li comunica per il tramite del proprio personale medico, che deve tener conto delle particolarità del caso e delle condizioni psico-fisiche del soggetto.

ART. 11.

(Tutela della libertà informatica).

1. È vietato l'inserimento in banche ad elaborazione informatica di dati raccolti fraudolentemente, con violenza o per scopi illeciti.

2. È vietata la formazione di banche dati personali ad opera di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico per scopi diversi dall'adempimento delle funzioni loro proprie.

3. L'elaborazione informatica di dati personali « sensibili » di cui al numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 può comunque essere effettuata solo previo consenso da parte dei soggetti interessati, oppure se acquisiti nel legittimo esercizio dell'attività giornalistica.

4. I dati concernenti le condizioni sanitarie, le anomalie fisiche e psichiche, l'uso di sostanze alcoliche e intossicanti, i comportamenti e le caratteristiche sessuali possono essere assoggettati ad elaborazione informatica senza il consenso dell'interessato soltanto da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici e privati o da imprese di assicurazione ed enti previdenziali e possono essere utilizzati soltanto in osservanza delle norme della presente legge. È comunque fatta salva l'applicabilità di leggi che abilitano alla raccolta ed elaborazione di tali dati.

ART. 12.

(Comunicazione e diffusione dei dati).

1. La comunicazione o la diffusione dei dati personali è ammessa:

- a) con il consenso dell'interessato;
- b) se il dato sia stato ottenuto dall'interessato e questi sia stato in grado di conoscere, usando la normale diligenza, che il dato sarebbe stato destinato alla comunicazione o alla diffusione;
- c) se il dato sia stato legittimamente tratto da pubblici registri o da atti o documenti conoscibili da chiunque;
- d) se l'inserimento del dato nella banca sia stato tempestivamente portato a conoscenza dell'interessato e questi non abbia prontamente dichiarato di vietarne in tutto o in parte, la comunicazione o la diffusione o la comunicazione a determinate categorie di terzi;
- e) se compiute nel legittimo esercizio dell'attività giornalistica.

2. La sola comunicazione dei dati concernenti il domicilio di una persona è comunque ammessa ai fini della sola corrispondenza o per attività commerciali.

ART. 13.

(Comunicazione e diffusione di dati delle banche della pubblica amministrazione).

1. Alle pubbliche amministrazioni è consentito diffondere o comunicare ad altra pubblica amministrazione o a privati i dati inseriti in una banca dati a elaborazione informatica, soltanto quando la comunicazione o la diffusione sono previste da norme di legge o regolamento.

2. Il Garante può autorizzare la comunicazione di dati ad altra pubblica amministrazione, quando la comunicazione soddisfi un rilevante pubblico interesse.

ART. 14.

(Comunicazione e diffusione di dati sensibili).

1. La comunicazione o la diffusione dei dati « sensibili », di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2), è ammessa soltanto con il consenso dell'interessato o nel legittimo esercizio delle attività giornalistiche.

2. La comunicazione dei dati sanitari è ammessa soltanto con il consenso dell'interessato oppure se necessaria per il trattamento sanitario dell'interessato o dei suoi consanguinei o del convivente. Il Garante può autorizzare la comunicazione dei dati di cui al presente comma, concernenti uno o più soggetti, tra strutture determinate, oppure di singole specie di dati personali relativi a determinate categorie di soggetti tra strutture specializzate, quando sia necessario per scopi di prevenzione e cura sia dell'interessato sia di altri o della collettività.

3. La diffusione dei dati sanitari è vietata.

ART. 15.

(Divieti di comunicazione o diffusione).

1. È vietata la comunicazione o la diffusione di dati per scopi diversi da quelli indicati nella notificazione. È altresì vietata la comunicazione o la diffusione di dati di cui sia stata disposta la cancellazione.

2. Il soggetto interessato può vietare la comunicazione o la diffusione dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, se dimostri di avervi un giustificato interesse.

3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti od a categorie di soggetti per motivi di ordine pubblico quando la diffusione sia in contrasto con rilevanti interessi della collettività.

ART. 16.

(Eccezione ai divieti).

1. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:

a) quando siano richieste per scopi di studio, di ricerca, di statistiche e simili e attuata in modo che non sia possibile l'identificazione dell'interessato;

b) quando siano richieste per scopi concernenti la difesa dello Stato o l'accertamento di reati con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

ART. 17.

(Trasmissione di dati oltre frontiera).

1. Chiunque intenda trasferire fuori del territorio nazionale, con qualsiasi mezzo, dati personali assoggettati ad elaborazione informatica o raccolti allo scopo di assoggettarli a tale elaborazione, è tenuto a darne preventiva notificazione al Garante.

2. Il Garante può vietare la trasmissione dei dati personali all'estero nel caso in cui il destinatario si trovi in uno Stato la cui legislazione non offra garanzie analoghe a quelle previste dalla presente legge.

ART. 18.

(Omessa o incompleta notificazione).

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte nella presente legge è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 500 mila a lire 2 milioni.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chi compie una notificazione o una comunicazione non rispondente al vero salvo che, in quest'ultimo caso, il fatto costituisca più grave reato.

3. La pena di cui ai commi 1 e 2:

a) è aumentata se l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno;

b) è ridotta fino alla metà se i fatti sono commessi per colpa.

ART. 19.

(Comunicazione e diffusione illecita).

1. Chiunque compie la comunicazione o la diffusione di dati al di fuori di casi previsti dalla presente legge è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

ART. 20.

(Omessa custodia dei dati).

1. Chiunque non osserva le disposizioni sulla custodia dei dati di cui alla presente legge, è punito, qualora ne derivi un pregiudizio per il soggetto al quale i dati si riferiscono, con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa la pena è ridotta sino alla metà.

ART. 21.

(Comunicazione al Garante).

1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in applicazione della presente legge è trasmessa, a cura della cancelleria, all'ufficio del Garante.

ART. 22.

(Centro elaborazione dati della polizia di Stato e dei servizi di informazione e sicurezza).

1. Salvo quanto è disposto nell'articolo 23, le disposizioni della presente legge non si applicano al Centro elaborazione

dati disciplinato dagli articoli 8 e seguenti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, ed ai centri di elaborazione necessari per il funzionamento degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 23.

(Disposizioni transitorie).

1. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è abrogato.

2. Entro nove mesi dalla costituzione dell'ufficio del Garante previsto dall'articolo 8 il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio medesimo quanto è stato raccolto in attuazione del quarto comma dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

ART. 24.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 miliardi per il 1992, lire 15 miliardi per il 1993 e lire 20 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.